

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del
5.11.82 e n. 33 del 19.11.82.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Riesame legge regionale

"Modifica del Testo Unificato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82"

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.1979, è inquadrato a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale".

Il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo sono soppressi e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

- "L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una Commissione presieduta dall'Assessore al Personale e composta da: esperto designato dall'Assessore al Personale; esperto designato dallo Assessore alla Formazione Professionale; esperto designato dall'Assessore all'Industria; un esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Le funzioni di segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all'ottava qualifica funzionale".

*Consiglio Regionale
della Puglia*

- "L'esame colloquio si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali d'inquadramento, con programmi differenziati".
- "Con deliberazione della Giunta regionale sarà costituita la Commissione e saranno fissati i programmi".
- "L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 9.5.84 secondo l'allegata tabella A di comparazione".
- "Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21.4.80".
- "Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transazioni giudiziali o attribuiti con atti formali della Giunta o del Consiglio regionale".

L'ultimo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle LL.RR. nn.31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 è soppresso e sostituito dal seguente:

"L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1984".

Art. 2

Gli incrementi dei posti nei livelli della L.R. 13.3.80, n. 16, di cui all'art. 5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della L.R. 9.5.84, n. 26.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Art. 3

L'articolo 6 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 1982 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento e economico iniziale di qualifica previsto dalla legge regionale 9.5.1984, n. 26.

Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'articolo 31 della stessa legge regionale 9.5.1984, n. 26 a par-tire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui al successivo art. 37 limitatamente, per quanto at-tiene al servizio reso alle dipendenze del CIAPI, a quello prestato successivamente alla data di trasferimento delle funzio-ni di cui alla citata deliberazione del CIPE del 12.12.1972.

Allo stesso personale sarà conservato come assegno perso-nale pensionabile riassorbibile secondo le modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trat-tamento economico maturato alla data di inquadramento e quel-lo spettante in applicazione del comma precedente".

Art. 4

Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabili-to nei precedenti articoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

regionale
uglia

Consiliare Permanente
 (Affari Generali)

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

POSIZIONI DI PROVENIENZA CIAPI	QUALIFICHE-FUNZIONALI L.R. 26 DEL 9/5/1984	Tot.
- Direttore Coordinatore n.1 - Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n.4	I ^a qualifica funzionale direzionale	5
- Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice) n.7 - Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice) n.2	VIII ^a qualifica funzionale	9
- Insegnante n.59	VII ^a qualifica funzionale	59
- Impiegato di concetto n.17 - Assistente Sociale n. 1 - Insegnante n. 0	VI ^a qualifica funzionale	18
- Impiegato esecutivo n. 4 - Dattilografo n. 4 - Infermiere n. 1 - Magazziniere n. 1 - Manutentore tecnico n. 1	IV ^a qualifica funzionale	11
- Autista I ^a classe n. 4 - Addetto taglio materiali n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi n. 2 - Addetto toforiproduzione n. 1 - Autista fattorino n. 1	III ^a qualifica funzionale	10
- Custode n. 1 - Bidello n. 6	II ^a qualifica funzionale	7

*Consiglio Regionale
della Puglia*

E' estratto del verbale della seduta del 4.2.87. ed è conforme
al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)